

**QUARANTENA FIDUCIARIA, LAVORATORI A RISCHIO E MALATI DI COVID-19**

NORMA DI RIFERIMENTO	QUARANTENA FIDUCIARIA	LAVORATORI A RISCHIO	MALATI E POSITIVI AL COVID-19
<p><b>Art. 26 del DL 18/20 Cura Italia</b></p> <p><b>(in vigore dal 17 marzo 2020)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>le persone entrate a stretto contatto con positivi al Covid-19 o quelle rientrate da territori considerati ad alto rischio, per le quali l'autorità competente abbia disposto l'obbligo di quarantena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Condizione:</u></li> </ul> <p>vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell'autorità competente (ASL).</p> <p><b>NB!</b> Solo l'autorità competente può disporre la quarantena fiduciaria. Nessun altro soggetto, compreso il datore di lavoro di un'azienda nella quale si sono verificati casi, può imporla. Se, a titolo precauzionale, il datore di lavoro impone la chiusura dell'azienda o di un reparto o l'allontanamento di uno o più dipendenti, in assenza di un provvedimento dell'autorità competente che abbia disposto la</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>i lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Condizione:</u></li> </ul> <p>Fino al 30 aprile 2020, vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione dei requisiti della L. 104.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:</u></li> </ul> <p>i periodi di assenza dal lavoro sono</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>lavoratori malati di Covid-19 o asintomatici risultati positivi al tampone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Condizione:</u></li> </ul> <p>vengono posti in malattia dal medico curante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:</u></li> </ul> <p>a questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico previsto per la malattia e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del comperto.</p>

	<p>quarantena fiduciaria, deve ricorrere agli ammortizzatori sociali o farsi carico interamente della retribuzione dei lavoratori sospesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:</u></li> </ul> <p>i periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia.</p> <p>Il medico curante provvederà, quindi, a rilasciare apposito certificato medico, riportante gli estremi del provvedimento dell'autorità competente che ha disposto l'obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del computo.</p>	<p>equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di computo, fa fede quanto previsto dal CCNL applicato al singolo lavoratore circa l'esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo.</p>	
<p><b>Art. 74 del DL 34/20 Decreto Rilancio</b></p> <p><b>(in vigore dal 19 maggio 2020)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>le persone entrate a stretto contatto con positivi al Covid-19 o quelle rientrate da territori considerati ad alto rischio, per le quali l'autorità competente abbia disposto l'obbligo di quarantena.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Condizione:</u></li> </ul> <p>vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell'autorità competente (ASL). <b>NB!</b> Solo l'autorità competente può disporre la quarantena fiduciaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>i lavoratori pubblici o privati con disabilità grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Condizione:</u></li> </ul> <p>Fino al 31 luglio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>lavoratori malati di Covid-19 o asintomatici risultati positivi al tampone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Condizione:</u></li> </ul> <p>vengono posti in malattia dal medico curante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:</u></li> </ul> <p>a questi lavoratori si applica quanto previsto</p>

	<p>Nessun altro soggetto, compreso il datore di lavoro di un'azienda nella quale si sono verificati casi, può imporla. Se, a titolo precauzionale, il datore di lavoro impone la chiusura dell'azienda o di un reparto o l'allontanamento di uno o più dipendenti, in assenza di un provvedimento dell'autorità competente che abbia disposto la quarantena fiduciaria, deve ricorrere agli ammortizzatori sociali o farsi carico interamente della retribuzione dei lavoratori sospesi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:</u></li> </ul> <p>i periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia. Il medico curante provvederà, quindi, a rilasciare apposito certificato medico, riportante gli estremi del provvedimento dell'autorità competente che ha disposto l'obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del computo.</p>	<p>2020, vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione del possesso dei requisiti della L. 104.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:</u></li> </ul> <p>i periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di computo, fa fede quanto previsto dal CCNL applicato al singolo lavoratore circa l'esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo.</p>	<p>per la malattia: trattamento economico previsto per la malattia e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del computo.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>le persone entrate a stretto contatto con</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>i lavoratori pubblici o privati con disabilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Soggetti interessati:</u></li> </ul> <p>lavoratori malati di Covid-19 o</p>

**Art. 26 del  
DL 104/20  
Decreto Agosto  
convertito in legge  
  
(in vigore  
dal 15 agosto 2020)**

positivi al Covid-19 (attualmente viene considerato "stretto contatto" esclusivamente il contatto diretto con un positivo al Covid-19 avvenuto entro le 48 ore precedenti l'insorgenza dei primi sintomi del positivo o, se asintomatico, entro le 48 ore precedenti la data del tampone) e quelle rientrate da territori considerati ad alto rischio, per le quali l'autorità competente abbia disposto l'obbligo di quarantena.

- Condizione:

vengono poste in quarantena fiduciaria da parte dell'autorità competente (ASL).

**NB!** Solo l'autorità competente può disporre la quarantena fiduciaria. Nessun altro soggetto, compreso il datore di lavoro di un'azienda nella quale si sono verificati casi, può imporla. Se, a titolo precauzionale, il datore di lavoro impone la chiusura dell'azienda o di un reparto o l'allontanamento di uno o più dipendenti, in assenza di un provvedimento dell'autorità competente che abbia disposto la quarantena fiduciaria, deve ricorrere agli ammortizzatori sociali o farsi carico interamente della retribuzione dei lavoratori sospesi.

- Trattamento

grave certificata ai sensi della L. 104/92 e i lavoratori pubblici o privati ai quali sia stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche e delle relative terapie salvavita, ai sensi della L. 104/92.

- Condizione:

**Fino al 15 ottobre 2020** vengono tenuti a casa su disposizione del medico curante, che deve riportare, sul certificato medico, gli estremi della certificazione del possesso dei requisiti della L. 104.

In sede di conversione in legge del DL Agosto, è stata recuperata una grave omissione del DL 104/20, che aveva completamente trascurato di prevedere misure di salvaguardia per i lavoratori a rischio, una volta terminata la tutela prevista dal DL34/20, il 31 luglio 2020.

È stato, quindi, previsto un periodo transitorio fino al 15 ottobre 2020, durante il quale permane la possibilità per i lavoratori fragili di astenersi dal lavoro.

**Dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** devono svolgere la

asintomatici risultati positivi al tampone.

- Condizione:

vengono posti in malattia dal medico curante.

- Trattamento economico e normativo dei lavoratori interessati:

a questi lavoratori si applica quanto previsto per la malattia: trattamento economico previsto per la malattia e computo del periodo di assenza ai fini del calcolo del comporto.

economico e  
normativo dei  
lavoratori  
interessati:

i periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia. Il medico curante provvederà, quindi, a rilasciare apposito certificato medico, riportante gli estremi del provvedimento dell'autorità competente che ha disposto l'obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del comparto.

prestazione lavorativa in modalità di smart working, anche con variazione della mansione, se necessario, sempre all'interno della stessa categoria di inquadramento, e beneficiando della necessaria formazione (da svolgersi in remoto) per la nuova mansione.

- Trattamento  
economico e  
normativo dei  
lavoratori  
interessati:

Fino al 15 ottobre 2020 i periodi di assenza dal lavoro sono equiparati al ricovero ospedaliero, ai fini economici. Quanto al periodo di comparto, fa fede quanto previsto dal CCNL applicato al singolo lavoratore circa l'esclusione o meno dei periodi di ricovero ospedaliero dal computo.

Dal 16 ottobre 2020, essendo in smart working, quindi a tutti gli effetti in servizio, hanno diritto alla normale retribuzione.